



www.ForzeArmate.org

SIDEWEB è una società di servizi nata dall'entusiasmo e dall'esperienza pluriennale di coloro che hanno operato per anni nelle organizzazioni di tutela individuale e collettiva, contribuendo con la propria professionalità ed il proprio impegno anche alla crescita di importanti portali web quali, ad esempio, www.militari.org.

SIDEWEB fornisce informazione, assistenza e consulenza legale al fine di offrire a tutti i cittadini, militari inclusi, un punto di riferimento solido e sicuro in merito a tali attività. In particolare, si occupa di studio e approfondimento della legislazione nazionale e comparata relativa agli appartenenti alle forze armate e forze di polizia.

Sideweb

Via Terraglio, 14 - 31022 Preganziol (TV)

info@sideweb.it

Per maggiori informazioni collegati su: www.forzearmate.org – www.sideweb.it

PUBBLICHIAMO LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE




MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE DELLE PENSIONI MILITARI
DEL COLLOCAMENTO AL LAVORO DEI VOLONTARI CONGEDATI E DELLA LEVA
Viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma
I Reparto - 1^a Divisione

Prot. n. M_D/GPREV/I/1^a/1000/302/04

Roma, - 3 OTT. 2006

OGGETTO: Applicabilità del D.P.R. n. 221 del 28.4.2006 nei confronti dei militari cessati dal servizio nell'arco temporale 1.1.2004 - 30.12.2005.



Al **CENTRO AMMINISTRATIVO DELL'ESERCITO ITALIANO**
Ufficio Trattamento Economico di Quiescenza
Sezione Decreti e Contenzioso Personale Militare
Via Sforza n. 17 00184 - ROMA

p.c., alla **DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE**
IV Reparto - 13^a Divisione
Sede

alla **DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE**
IV Reparto - 14^a Divisione
Sede

al **COMANDO LOGISTICO DELL'ESERCITO ITALIANO**
Direzione di Amministrazione
50100 FIRENZE

al **COMANDO LOGISTICO DELL'ESERCITO ITALIANO**
Direzione di Amministrazione Distaccata NORD
Via Prato della Valle n. 64
35100 PADOVA

al **COMANDO LOGISTICO DELL'ESERCITO ITALIANO**
Direzione di Amministrazione Distaccata SUD
Via Col. Lahalle n. 55
80100 NAPOLI

Si fa riferimento alla nota n. UTQ/2.U-S/Varie in data 18.9.2006, con la quale codesto Centro Amministrativo ha chiesto di conoscere se l'ambito di applicazione del D.P.R. n. 221 del 28.4.2006 (recante il "Recepimento del provvedimento di concertazione integrativo per il personale non dirigente delle FF.AA. relativo al biennio economico 2004-2005") sia estensibile al personale cessato dal servizio nell'arco temporale 1.1.2004 - 30.12.2005.

Al riguardo, si rappresenta che l'art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 302/2004 stabilisce che "*benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono computati integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente schema di concertazione*".

La circolare di PERSONMIL n. M_D/GMIL/05/IV/11/0034753 del 22.3.2005, alla lettera b) del paragrafo 4, in sede di interpretazione del citato art. 3, comma 2, afferma che "*Al personale comunque cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo 2 gennaio 2004 -31 dicembre 2005 spettano in misura integrale i benefici economici di cui al decreto in oggetto*".

Analoga previsione, viceversa, non è contenuta nel D.P.R. n. 221/2006, il quale, nel disporre, per il biennio economico 2004-2005, un'ulteriore elevazione dell'importo aggiuntivo pensionabile e dell'assegno funzionale (artt. 2 e 3), si è limitato a stabilire che le relative disposizioni "*integrano, a decorrere dal 1° gennaio 2005, quelle relative al biennio economico 2004-2005*" (art. 1, comma 2).

Da quanto esposto, consegue che le quote integrative di importo aggiuntivo pensionabile e di assegno funzionale risultanti dal D.P.R. n. 221/2006, non sono applicabili indistintamente a tutto il personale cessato dal servizio con diritto a pensione nel corso del biennio 2004-2005, ma sono applicabili unicamente al personale che risultasse in servizio alle date di decorrenza dei relativi incrementi economici (1.1.2005 ed 1.11.2005 per l'importo aggiuntivo pensionabile; 31.12.2005 per l'assegno funzionale).

A soluzione difforme non può pervenirsi sulla base del citato art. 3, comma 2, D.P.R. n. 302/2004, atteso che tale norma, come già precisato, prevede l'attribuzione in misura integrale, in favore del personale cessato con diritto a pensione nel corso del biennio 2004-2005, dei soli "*benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto*", non consentendo di attrarre, nel medesimo ambito applicativo, le integrazioni disposte con successivo Decreto n. 221/2006.

www.ForzeArmate.org

IL CAPO REPARTO
(Dirigente)
Dott. Cesare Gaetano CORSINI

